

Sull'illegittimità di un'ordinanza che impone un piano di caratterizzazione e il ripristino ambientale per sversamento di gasolio a seguito di un furto

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 24 novembre 2021, n. 2605 - Di Mario, pres. ed est. - Maxcom Petroli S.p.A. (avv.ti Mezzabarba, Salustri, Elefante) c. Comune di Cassina de' Pecchi (avv. Santamaria) ed a.

Ambiente - Inquinamento - Sversamento gasolio a seguito di furto - Ordinanza che impone un piano di caratterizzazione e il ripristino ambientale - Incompetenza del Comune.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, l'ordinanza comunale n. 141 del 24.11.2015 con la quale il Comune di Cassina de' Pecchi ha ritenuto la ricorrente "corresponsabile" dell'inquinamento e le ha ordinato di provvedere "entro e non oltre trenta giorni alla redazione del Piano di Caratterizzazione e a tutte le procedure attività che saranno utili e necessarie al ripristino ambientale dell'area in oggetto", sollevando i seguenti motivi di ricorso.

I. La competenza ad adottare il provvedimento impugnato spetta inderogabilmente alla Provincia.

II. Il provvedimento impugnato è contraddittorio, adottato in assenza di qualsiasi attività istruttoria, fondato su una mera ed inammissibile presunzione, e viola i principi chi inquina paga, di causalità e di personalità della responsabilità ambientale, oltre ad essere palesemente infondato.

III. Il provvedimento impugnato ha violato la normativa applicabile nel caso in cui il responsabile non sia identificabile e la bonifica deve essere svolta d'ufficio dal comune, con ripetizione delle spese nei confronti del proprietario "incolpevole".

IV. Il provvedimento impugnato ha ignorato il fatto dirimente che lo stato dei luoghi è stato medio tempore completamente modificato ad opera di terzi.

2. Con ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Cassina de Pecchi del 18.2.2016, prot. n. 4250, con la quale il Comune ha respinto l'istanza di autotutela, sollevando motivi di invalidità derivata.

La difesa del Comune e della controinteressata hanno chiesto la reiezione di entrambi i ricorsi.

All'udienza del 18 novembre 2021 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

3. Il ricorso introduttivo è fondato nel primo motivo di ricorso.

2.1 Dall'esame degli atti risulta che lo sversamento di idrocarburi sull'area di proprietà della controinteressata Società Agricola Cascina Pirola S.r.l. è dipesa dal furto perpetrato in data 19.9.2014 nei confronti della società ricorrente Maxcom petroli S.p.A., alla quale sono stati sottratti idrocarburi mediante un'operazione di travaso dei medesimi da una cisterna collocata nel fondo di proprietà della medesima ed un'autobotte collocata nel fondo limitrofo di proprietà dell'azienda agricola, con conseguente sversamento sul fondo agricolo degli idrocarburi.

La ricorrente ha provveduto spontaneamente ai primi interventi di messa in sicurezza del fondo inquinato ed il Comune, dopo una prima ordinanza del 18.11.2014, indirizzata alla sola Cascina Pirola, concludeva il procedimento richiedendo solo alla Cascina Pirola di procedere alla bonifica del sito ai sensi del D.Lgs. 152/2014. Con il successivo atto qui impugnato il Comune provvedeva, un anno dopo, ad individuare la ricorrente quale corresponsabile dell'inquinamento ed a ordinare alla stessa la presentazione del piano di caratterizzazione. Non risulta che nelle more l'ordinanza sia stata attuata né che siano stati adottate ulteriori misure di bonifica dei suoli.

2.2 Il provvedimento comunale impugnato in via principale è affetto dal vizio di incompetenza.

Esso impone alla ricorrente di provvedere alla bonifica dell'area interessata sul presupposto, definito nell'atto impugnato, della sua corresponsabilità nella causazione del danno ambientale.

Tuttavia la legge è chiara nello stabilire che l'individuazione del responsabile della contaminazione, soggetto tenuto alla bonifica, rientra nella competenza della Provincia (v. art. 242-244 del Dlgs. 152/2006).

Infatti l'art. 244, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, prevede che "la Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253".

Né in senso opposto valgono i poteri di intervento del Comune in materia in quanto la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 08.03.2017, n. 1089) ha chiarito che "Ai sensi degli art. 242, 1° comma e 244, 2° comma, d.leg. 03.04.2006, n. 152, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla p.a. solamente ai



soggetti responsabili dell'inquinamento". Ne consegue che la richiesta di presentazione del piano di caratterizzazione poteva essere effettuata solo dopo che la Provincia avesse accertato la responsabilità della ricorrente nell'inquinamento.

3. In definitiva il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato con il ricorso introduttivo.
4. L'accoglimento del ricorso introduttivo comporta anche l'accoglimento del ricorso per motivi aggiunti in quanto il vizio di incompetenza rilevato si estende anche al successivo diniego di autotutela per invalidità derivata.
5. La durata del giudizio giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.

(Omissis)

